

# RICORSO N. 2 - RECUPERO DELL'ANNO 2013 NELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DOPO L'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

**DESTINATARI**  
**PERSONALE DELLA SCUOLA**  
**ANCHE IN PENSIONE**

La Corte di Cassazione, con ordinanza dell'11 giugno 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal MIM che chiedeva la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma sul presupposto dell'errata ricostruzione di carriera a favore del personale scolastico.

**Il problema del blocco delle progressioni giuridiche ed economiche relative all'anno 2013, introdotte dall'art.9 DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella L. 122/10, costituisce senza dubbio una forte criticità che, ad oggi, non ha trovato una soluzione, nonostante questa rivendicazione sia sempre stata al centro dell'azione politico- sindacale della CISL SCUOLA.**



L'orientamento giuridico si pone in perfetta sintonia con quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 178/2015, che aveva precisato che il blocco poteva essere ritenuto legittimo solo se riferito al periodo oggetto del blocco, e con altre tre sentenze (Tribunali di Marsala, Firenze e Roma) che, però, non hanno determinato conseguenti decisioni di carattere politico-amministrativo, per una risoluzione definitiva del problema, come avvenne per il recupero degli scatti relativi agli anni 2010- 2011-2012 che la CISL SCUOLA ha ottenuto attraverso Accordi Nazionali, senza esporre i propri iscritti al rischio di soccombere in giudizio, con conseguente pagamento delle spese legali

**La Corte di Cassazione con Ordinanza del 11 giugno 2024 ha rigettato il ricorso del MIUR (ora MIM) del 13/06/2019** *“perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizionistipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive ... sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, – chiosa la Corte di Cassazione – la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire sulla carriera a fini giuridici”.*

Alla luce di questa importante sentenza, la CISL SCUOLA del LAZIO, attraverso le strutture provinciali di Roma e Rieti, **Frosinone**, Latina e Viterbo, ritiene di dover **accompagnare l'azione di una sempre possibile soluzione contrattuale, che continueremo a perseguire per il recupero della validità del 2013 ai fini della progressione di carriera**, ad un'azione a tutela dei nostri iscritti e di chi intenda iscriversi al nostro Sindacato, **promuovendo un primo atto di diffida**, per il recupero economico delle somme spettanti e atto propedeutico necessario per avviare un eventuale ricorso.

A tal fine **presso tutte le nostre sedi è disponibile** per gli iscritti e per chi intende iscriversi **il MODELLO DI DIFFIDA**.

Per usufruire del nostro supporto e consulenza per la compilazione del modello prenota un appuntamento presso le nostre sedi: <https://www.cislscuolafrosinone.it/appuntamenti/>